

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze

Sezione I Penale, composta dai Magistrati:

Angelo GriecoPresidente

Roberto Tredici Consigliere

Matteo Zanobini Consigliere

udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Presidente del Collegio Angelo Grieco, sentiti il Sostituto Procuratore Generale Filippo Di Benedetto, il Patrono della parte civile Avv. Emanuela Danelli, in sostituzione ex art. 102 c.p.p. dell'Avv. Luisa Maria Piera Mazzola del Foro di Milano e il difensore di fiducia dell'imputato Avv. Alessandro Traversi del Foro di Firenze.....

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

DAGOSTINO Luigi, nato a Barletta il 31/03/1967

LIBERO - ASSENTE

PARTE CIVILE:

TRAMOR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore - Non Comparso

Rapp. e dif. dall' Emanuela Danelli, in sostituzione ex art. 102 c.p.p. dell'Avv. Luisa Maria Piera Mazzola del Foro di Milano

N° 2087Reg.Sent.

N°Reg.Gen. 3456/2023

N°N.R. 13941/2017

N°.....Camp.Pen.

SENTENZA

In data 27-5-2025

Lì.....

Fatte schede e
comunicazione elettorale

Il Cancelliere

Lì,

Trasmesso estratto
sentenza alla Procura

Gen. Sede e Questura

di.....

Il Cancelliere

ORIGINAL



IMPUTATO

RENZI Tiziano e BOVOLI Laura

1) *Omissis*

2) *Omissis*

DAGOSTINO Luigi

3) del delitto di cui agli artt. 48 c.p. e 2 D. Lgs. 10/3/2000 n. 74 perché, in qualità di amministratore unico della società TRAMOR S.r.l., con sede a Firenze, via Pier Capponi n. 73 (partita i.v.a. 06196080482) fino al 18.6.2015, agendo quale ideatore e mandante e ancora nella veste di amministratore di fatto fino al 21.7.2015 e inducendo in errore il nuovo amministratore della TRAMOR S.r.l. dal 18.6.2015, Leonforte Remi, sulla veridicità delle seguenti fatture, che, quindi, presentava la dichiarazione dei redditi 2016 relativa all'annualità 2015, nella quale venivano utilizzate le seguenti fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, indicando elementi passivi fittizi: .fattura n. 1 del 15.6.2015, emessa dalla PARTY S.r.l., con sede in Rignano sull'Arno, via G. Di Vittorio n. 26/28 (partita i.v.a. 06484480485), di cui era legale rappresentante BOVOLI Laura e amministratore di fatto RENZI Tiziano, per € 20.000,00 più i.v.a. per € 4.400,00, avente ad oggetto "studio di fattibilità commerciale per collocazione area destinata al "food" nel vostro nuovo insediamento nei pressi di "The Mall" a Reggello", studio che, in realtà, non era mai stato effettuato (e che veniva pagata dalla TRAMOR in data 17.6.2015); .fattura n. 202 del 30.6.2015, emessa da .EVENTI 6, con sede in Rignano sull'Arno, via Roma n. 37 (partita i.v.a. 05766490485), di cui era legale rappresentante BOVOLI Laura e amministratore di fatto RENZI Tiziano, per € 140.000,00 più i.v.a. per € 30.800,00, avente ad oggetto ..studio di fattibilità di una struttura ricettiva e food con i relativi incoming asiatici e la logistica da e per i vari trasporti pubblici (ferrovie, aeroporti, ecc.). Effettuato come da incarico stipulato in data 20/1/2015 e consegnato il 30/5/2015", studio che non era mai stato effettuato (e che veniva pagata dalla TRAMOR in data 21.7.2015).



In Firenze, il 28.9.2016 (data della presentazione della dichiarazione dei redditi e i.v.a.).

DAGOSTINO Luigi

4) del delitto di cui agli artt. 61, nn. 7 e I, e 640 c.p. perché, agendo quale amministratore della TRAMOR S.r.l. fino al 18.6.2015, data nella quale presentava le dimissioni e veniva nominato quale nuovo Presidente del C.d.A. LEONFORTE Remi e spostata la sede della società da Firenze, via Pier Capponi n. 73, a Scandicci, via Don Lorenzo Perosi n. 6 (partita i.v.a. 06196080482) e abusando di tale carica anche dopo le dimissioni, agendo quale ideatore ed esecutore materiale, poneva in essere i seguenti artifici e raggi: -si accordava con BOVOLI Laura, amministratore della EVENTI 6 S.r.l., con sede in Rignano sull'Arno, via Roma n. 37 (partita i.v.a. 05766490485) e RENZI Tiziano, che ne era l'amministratore di fatto, affinché gli stessi emettessero con tale società la falsa fattura n. 202 del 30.6.2015 (di cui ai capi 2 e 4) per € 140.000,00 più i.v.a. per € 30.800,00 alla TRAMOR S.r.l., avente ad oggetto "...studio di fattibilità commerciale per collocazione di area destinata al "food" nel vostro nuovo insediamento nei pressi di "The Mall" a Reggello", studio che non era mai stato effettuato (di cui ai capi 2 e 4); riceveva via e-mail all'indirizzo luigi1dagostino@gmail.com la terza ed ultima versione di tale fattura n. 202 da BOVOLI Laura tramite la e-mail laura.bovoli@eventi6.it il 6.7.2015, ore 9.59 (in quanto ne aveva ricevuto una prima versione in data 29.6.2015 per € 100.000,00 più i.v.a. per € 22.000,00 con il seguente oggetto parzialmente diverso "...studio di fattibilità di una struttura ricettiva alberghiera con i relativi incoming asiatici e la logistica da e per i vari trasporti pubblici (ferrovie, aeroporti, ecc.). Ci preme evidenziare che la documentazione è già in Vostro possesso in quanto consegnatavi brevi manu al Vostro incaricato"; e una seconda versione in data 30.6.2015 per € 100.000,00 più iva per € 22.000,00 con il seguente oggetto parzialmente diverso "studio di fattibilità di una struttura ricettiva e food con i relativi incoming asiatici e la logistica da e per i vari trasporti pubblici (ferrovie, aeroporti, ecc.). Effettuato come da incarico stipulato in data

20.1.2015 e consegnato il 30.5.2015. Alla quale veniva allegata una breve Relazione "Taste Mall" di n. 3 pagine e n. 5 piantine"; - nell'aver, il medesimo giorno 6.7.2016, alle ore 12.48, nonostante non fosse più amministratore della TRAMOR S.r.l., girato tale fattura (insieme ad altre), via e-mail, dal suo indirizzo e-mail luigi1dagostino@gmail.com all'indirizzo carminerotondaro@yahoo.com, riferito a Carmine ROTONDARO, procuratore speciale del Gruppo Kering, del quale la TRAMOR S.r.l., amministrata dal 18.6.2015 da Remi LEONFORTE faceva parte, chiedendogli "Buongiorno caro, ti pregherei di mettere in pagamento urgentemente per i motivi che ti ho spiegato. Un abbraccio. Luigi."; ottenendo, in tal modo, che Carmine ROTONDARO, indotto in errore dallo stesso Luigi D'AGOSTINO sulla veridicità della fattura n. 202 emessa da EVENTI 6, ne chiedesse il pagamento al tesoriere della TRAMOR Marco Vettori con e-mail inviata il 10.7.2015, ore 13.02, all'indirizzo marco.vettori@it.gucci.com, oggetto: "Tramor - Fattura da pagare con estrema urgenza", scrivendogli "Caro Marco, per cortesia, avrei bisogno di far pagare con estrema urgenza la fattura allegata. Per cortesia potresti provvedere? Grazie infinite. Carmine", alla quale allegava la fattura n. 202 del 30.6.2015; - fattura che, a quel punto, veniva pagata alla EVENTI 6 dalla TRAMOR S.r.l. in data 21.7.2015 e che, successivamente, quando il nuovo amministratore Remi Leonforte verificava che la stessa non era supportata da adeguata documentazione. dato che non rinveniva né il contratto di affidamento a tale società dell'incarico, né lo studio di fattibilità menzionato in tale fattura, provvedeva ad inserire nella richiesta di ravvedimento operoso presentata all'Agenzia delle Entrate e perfezionatasi il 29.12.2017, nella quale tale fattura veniva annullata; induceva, in tal modo, in errore il Presidente del C.d.A. della TRAMOR S.r.l. Remi LEONFORTE sulla veridicità di tale fattura, il quale, quindi, ne autorizzava il pagamento per € 140.000,00 più i.v.a. per € 30.800,00 alla EVENTI 6, procurando, così, a BOVOL[Laura, amministratore di diritto, e a RENZI Tiziano, amministratore di fatti di tale società un ingiusto profitto pari all'importo della fattura con pari



danno per la TRAMOR S.r.l. Con l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità e di avere abusato della prestazione d'opera per la TRAMOR, avendo rivestito la carica di amministratore fino al 18.6.2015 ed avendo tratto profitto dalle condizioni favorevoli create dal preesistente ruolo di amministratore.

In Rignano sull'Arno (sede della banca BCC Valdarno Fiorentino Banca di Cascia ove veniva ricevuto il pagamento), il 21.7.2015 e 22.7.2015. (*imputazione così modificata all'udienza del 3.6.2019)

NEL GIUDIZIO DI RINVIO

a seguito del parziale annullamento della sentenza del 18/10/2022 della Corte d'appello di Firenze III Sezione Penale, che ha così provveduto:

" Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze emessa in data 7 ottobre 2019 ed appellata da (omissis) Dagostino Luigi, assolve (omissis); assolve inoltre Dagostino Luigi dal reato a lui ascritto al capo 3) perché il fatto non sussiste e per il reato di cui al capo 4) ridetermina la pena nei confronti del Dagostino in mesi nove di reclusione ed € 600,00 di multa; revoca le pene accessorie; conferma la condanna del Dagostino al risarcimento del danno subito dalla parte civile Tramor in relazione al solo reato di cui al capo 4) e ridetermina l'importo liquidato in € 150.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo pagamento; condanna, inoltre, il Dagostino al pagamento delle spese della parte civile per il presente grado, che liquida nella misura di euro 2.300,00, oltre 15 % per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge (...)";

parziale annullamento disposto con sentenza della Corte di cassazione del 7/7/2023, che ha così provveduto:

"Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Dagostino Luigi relativamente al reato di cui al capo 3 dell'imputazione e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; dichiara inammissibile nel resto il ricorso del P.G. Rigetta il ricorso di Dagostino Luigi relativamente al reato di cui al capo 4 dell'imputazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e

difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3300, oltre accessori di legge";

pronunciando, per quanto ancora in questa sede interessa,

SULL' APPELLO PROPOSTO

dall'imputato Dagostino Luigi

AVVERSO

la sentenza del Tribunale di Firenze in composizione monocratica del 7/10/2019 che dichiarava Dagostino Luigi colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni due di reclusione, con l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 D. Lgs. 74/2000 dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per mesi sei, dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per anni uno, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per anni uno, dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di Commissione Tributaria e dell'interdizione dai pubblici uffici per anni due; disponeva, inoltre, la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, sul sito internet del Ministero della Giustizia per giorni 15; condannava Dagostino Luigi al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, che liquidava in euro 190.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo pagamento nonché al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquidava in euro 3.100,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. nella misura di legge.

Conclusioni delle parti: come da verbale del 27/5/2025.

FATTO E DIRITTO

1. Il fatto e le precedenti sentenze di merito.

1.1. Dagostino Luigi veniva chiamato a rispondere, al capo 3), del reato di cui agli artt. 48 c.p. e 2 del d.lgs. n. 74/2000 per avere, in qualità di amministratore unico della Tramor S.r.l. sino al giugno 2015 e di amministratore di fatto sino al 21/7/2015, indotto in errore il nuovo



amministratore della citata società, Leonforte Remì, sulla veridicità di due fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti (la fattura n. 1 del 15/6/2015, emessa dalla Party S.r.l. per l'importo di euro 20.000 oltre I.V.A. e la fattura n. 202 del 30/6/2015, emessa dalla Eventi6 S.r.l. per l'importo di euro 140.000 oltre I.V.A.), di modo che le fatture venivano registrate nelle scritture contabili della società e, poi, venivano utilizzate, indicando elementi passivi fittizi, nella dichiarazione dei redditi della Tramor S.r.l. presentata nell'anno 2016, relativamente all'annualità 2015.

Al capo 4), Dagostino Luigi veniva chiamato a rispondere del reato di truffa, con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver abusato del rapporto di prestazione d'opera con la Tramor S.r.l., società della quale era stato amministratore fino al 18/6/2015, data in cui aveva rassegnato le dimissioni, venendo sostituito dal nuovo presidente del c.d.a. Leonforte Remì.

In particolare, la contestazione del delitto di truffa scaturiva dal pagamento, da parte della Tramor S.r.l., della fattura n. 202, emessa dalla Eventi6 S.r.l. il 30/6/2015 per l'importo di 140.000 euro oltre I.V.A., per operazioni inesistenti, fattura trasmessa da Bovoli Laura (amministratrice della Eventi6 S.r.l.) al Dagostino in tre successive versioni, l'ultima delle quali pervenuta all'attuale imputato a mezzo mail il 6/7/2015; nella stessa giornata il Dagostino provvedeva a girare la fattura, insieme ad altre, a Rotondaro Carmine, procuratore speciale del gruppo Kering Holland - che nel precedente mese di giugno aveva acquisito la Tramor S.r.l. (il "closing" avveniva il 17/6/2015), in modo che il Rotondaro, indotto in errore sulla veridicità della prestazione indicata dalla fattura, ne chiedeva il pagamento al tesoriere della Tramor S.r.l., pagamento che veniva eseguito il 21/7/2015. Successivamente, nel 2017, verificato che la fattura era priva di adeguata documentazione giustificativa, la Tramor S.r.l. presentava richiesta di ravvedimento operoso all'Agenzia delle Entrate.

Con sentenza del 7/10/2019, il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, dichiarava Dagostino Luigi

colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni due di reclusione, con l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 del d.lgs. 74/2000; lo condannava altresì al risarcimento del danno cagionato alla parte civile Tramor S.r.l., liquidato in via definitiva in euro 190.000, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo pagamento.

Il giudice di primo grado dava atto che all'origine della vicenda processuale vi era uno spunto investigativo sorto nell'ambito di un diverso procedimento avviato nei confronti del Dagostino per alcune ipotesi di reati tributari caratterizzati dalla possibile emissione di fatture per operazioni inesistenti (n. 4844/2016 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Firenze).

In quel contesto venivano eseguite perquisizioni presso le sedi delle società amministrate dal Dagostino, individuando, attraverso l'analisi dei computer e della corrispondenza informatica, le due fatture in questione.

Si accertava, poi, che le fatture erano state registrate nella contabilità della Tramor S.r.l. e che risultavano effettuati i relativi pagamenti.

Tuttavia, nel corso delle perquisizioni, eseguite anche presso la sede di entrambe le società emittenti, non veniva rinvenuta alcuna lettera o altro documento di incarico, né l'elaborato finale consulenziale al quale le fatture facevano riferimento.

L'inesistenza di questi documenti e delle prestazioni indicate nelle fatture veniva confermata, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sia dagli operanti della Guardia di Finanza, sia da altri testimoni indicati dal P.M.

Al riguardo nella sentenza di primo grado venivano menzionate le dichiarazioni rese da Leonforte Remì, amministratore della Tramor S.r.l. dal 18/6/2015 (data dell'acquisizione della società da parte del gruppo Kering Holland) e, inoltre, le testimonianze rese dall'architetto Previdi Ermanno e, ancora, da Vettori Marco, Medas Ezio, Molinari Chiara, Abbondanza Rocco: soggetti che con varie qualifiche avevano prestato servizio per la società acquirente Kering Holland (Vettori, Medas e Molinari), ovvero (Abbondanza) per la RSM, società di revisione contabile alla quale era stata affidata, dopo

l'acquisizione della Tramor S.r.l da parte della citata Kering Holland, la tenuta delle scritture contabili della Tramor.

La documentazione prodotta dal pubblico ministero permetteva di ricostruire compiutamente la corrispondenza informatica relativa alla trasmissione delle fatture. Nella sentenza del Tribunale venivano altresì ricordate (alle pagine 9-10) le lettere di trasmissione e, principalmente, una serie di mail relative alla fattura n. 202 del 30/6/2015, che si caratterizzava per essere stata trasmessa dalla Eventi6 S.r.l. al Dagostino in tre diverse versioni, progressivamente modificate. Difatti risultava che, in data 29/6/2015, alle ore 21:35, da una casella relativa alla società Eventi6 (tiziano.renzi@eventi6.it), veniva trasmessa all'indirizzo del Dagostino (luigi1dagostino@gmail.com) una prima versione della fattura, recante un imponibile di euro 100.000 e la seguente indicazione della prestazione: *"Vi rimettiamo fattura relativa allo studio di fattibilità di una struttura ricettiva alberghiera con i relativi incoming asiatici e la logistica da e per i vari trasporti pubblici (Ferrovie-Aeroporti-ecc.). Ci preme evidenziare che la documentazione è già in Vostro possesso in quanto consegnatavi brevi manu al Vostro incaricato"*.

Il giorno 30/6/2015, alle ore 16:14, la stessa fattura veniva nuovamente trasmessa da segreteria@eventi6.it al medesimo indirizzo mail di Luigi Dagostino (luigi1dagostino@gmail.com), ma con una dizione di accompagnamento parzialmente diversa [*"Vi rimettiamo fattura relativa allo studio di fattibilità di una struttura ricettiva alberghiera con i relativi incoming asiatici e la logistica da e per i vari trasporti pubblici (Ferrovie-Aeroporti-ecc.). Effettuato come da incarico stipulato in data 20.1.2015 e consegnato il 30.5.2015"*]. A questa seconda versione della fattura veniva allegato un documento, denominato "Taste Mall - Relazione", costituito da tre pagine e da alcune piantine planimetriche, su una delle quali, come poi avrebbe riferito in dibattimento il teste arch. Previdi, venivano riportate indicazioni riferibili ad un incarico di progettazione conferito dalla Tramor S.r.l., in passato, ad uno studio di architettura di Milano (P&P Studio S r l.). In data 6/7/2015, alle ore 9:59, veniva inviato un ulteriore messaggio da Bovoli Laura a Dagostino Luigi

con allegazione della fattura n. 202 del 30/6/2015, riportante la stessa dizione di quella inviata nel secondo messaggio, ma questa volta con un importo incrementato da euro 100.000 a euro 140.000 oltre I.V.A. (per un importo complessivo, a quel punto, quantificato in euro 170.800).

La fattura n. 1 del 15/6/2015, emessa dalla Party S.r.l. per euro 20.000,00 più I.V.A., risultava avere ad oggetto "Studio fattibilità commerciale per collocazione area destinata al 'food' nel vostro nuovo insediamento nei pressi 'The Mall' a Reggello" e veniva inviata dalla casella di posta elettronica di Bovoli Laura a quella del Dagostino in data 16/6/2015.

La sentenza di primo grado effettuava, poi, l'analisi del documento denominato relazione "Taste - Mall", anche attraverso il richiamo della deposizione del già citato teste Previdi. Questi, un architetto titolare dello studio P&P di Milano, dichiarava in dibattimento di aver effettivamente lavorato in passato su incarico della Tramor S.r.l. e di essersi occupato della progettazione architettonica di un immobile destinato ad uso commerciale nel comune di Reggello, vicino al centro commerciale "The Mall".

In merito alle planimetrie allegate alla mail del 30/6/2015 l'arch. Previdi affermava che non erano state da lui redatte e aggiungeva che costituivano delle rielaborazioni rudimentali realizzate sovrascrivendo i *files* a suo tempo da lui predisposti. Il teste negava di aver mai avuto rapporti con le società Party ed Eventi6, da lui non conosciute.

Il Tribunale faceva menzione anche di altre testimonianze e di quanto dichiarato dal C.T. della difesa dr. Mancini.

La sentenza di primo grado riassumeva, quindi, le dichiarazioni rese dal Dagostino (sia le dichiarazioni spontanee rese in dibattimento, sia quelle rese in un interrogatorio dinanzi al P.M. di Firenze, nella fase delle indagini preliminari, in data 13/4/2018, nel procedimento n. 4866/2016) nonché le dichiarazioni scritte a firma della Bovoli e di Renzi Tiziano.

Nel corso del dibattimento il Dagostino negava di aver fatto uso di fatture false, affermando che nel gennaio del 2015 effettivamente vi era stata una sua richiesta al Renzi e alla Bovoli affinché eseguissero uno studio circa il



possibile sviluppo di attività di ristorazione e di tipo ludico connesse alla gestione del centro commerciale "The Mall".

A dire del Dagostino le fatture erano attinenti a questa attività, svolta in coincidenza temporale con le trattative condotte dal medesimo Dagostino con la multinazionale Kering Holland per la cessione della Tramor S.r.l. Secondo la versione dell'imputato le fatture in questione erano state emesse quando, conclusa la trattativa con Kering, il Dagostino aveva chiesto ai suoi interlocutori di fare il conto dei lavori eseguiti fino ad allora.

Peraltro, il Dagostino affermava di essere rimasto sorpreso per gli elevati importi indicati nelle fatture, ma di non aver ritenuto opportuno sollevare obiezioni perché si sentiva, nei confronti dei coniugi Renzi, in una situazione di "sudditanza psicologica". Per questo motivo aveva chiesto alla Kering di saldare le fatture.

Quanto alle dichiarazioni di Renzi Tiziano e di Bovoli Laura, trascritte nella sentenza di primo grado alle pagine 17-19, entrambi negavano l'inesistenza delle prestazioni fatturate, affermando che da parte del Dagostino vi era stato un ben preciso incarico (seppure non formalizzato per iscritto) e che il prezzo finale fatturato era da considerare corrispondente alle prestazioni eseguite. Nella parte successiva della sentenza del Tribunale venivano riportati gli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite nell'ambito del procedimento penale n. 4844/2016 R.G.N.R., iscritto nei confronti del Dagostino. Secondo il Tribunale tutti gli elementi probatori acquisiti dimostravano, nel loro insieme, la responsabilità del Dagostino.

In particolare, il giudice di primo grado riteneva che l'inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alle due fatture in questione era dimostrata da vari elementi convergenti: 1) il mancato rinvenimento di qualsiasi documentazione che dimostrasse l'effettuazione delle prestazioni indicate nei documenti fiscali; 2) l'esame delle diverse versioni della fattura n. 202/2015, circostanza che - secondo il Tribunale - rivelava una ingiustificabile incertezza in merito al valore della presunta prestazione di consulenza, valore lievitato in modo inspiegabile nel giro di pochi giorni addirittura di 40.000 euro; 3) l'ulteriore

anomalia, sotto il profilo logico, costituita dall'identità della prestazione che veniva fatturata da due diverse società, entrambe riferibili al Renzi e alla Bovoli (Eventi6 e Party); 4) la circostanza che l'unica relazione effettivamente trasmessa al Dagostino (quella intitolata "Taste - Mall"), che avrebbe dovuto costituire la prestazione di maggior rilevanza economica, consisteva, in realtà, in un elaborato privo di sostanziale valore e non certo dimostrativo della realizzazione dello studio di consulenza. Il primo giudice osservava che si trattava di uno scritto di due pagine e mezzo contenente affermazioni di principio banali e del tutto generiche, espressioni tautologiche, prive di un effettivo valore innovativo e creativo, tali da giustificare la convinzione di un documento predisposto, frettolosamente e in modo maldestro, per dare l'impressione di effettiva esistenza di uno "studio di fattibilità" in realtà inesistente. Inoltre, allo scritto erano allegate delle tavole planimetriche copiate da un precedente elaborato predisposto dallo studio "P&P", senza nemmeno l'accortezza di cancellare la stampigliatura attestante la paternità degli elaborati, che venivano riconosciuti come propri dal teste Previdi, il quale evidenziava, che l'unico elemento di "novità" era la colorazione di alcune parti delle planimetrie, per il resto corrispondenti a quelle da lui predisposte in passato.

Il Tribunale riteneva le dichiarazioni del Dagostino non credibili in merito alle fatture, che secondo l'imputato corrispondevano a una prestazione effettiva, integrata dalla relazione intitolata "Taste - Mall", ed erano oggetto di una mera sopravvalutazione. Nella sentenza di primo grado veniva osservato: *"Non si tratta, in effetti, di un elaborato oggetto di sopravvalutazione, quindi pagato per un valore superiore a quello reale, come pur sostenuto dal Dagostino (..), bensì di un documento creato ad arte e che non può affatto assurgere al rango di uno studio di fattibilità; il fatto che lo stesso sia stato 'valutato' dapprima euro 100.000,00, poi euro 140.000,00 rende evidente come sia stata posta in essere una vera e propria messa in scena al fine di giustificare una disposizione patrimoniale avente altri fini (...). Non è certamente casuale il fatto che tale operazione sia avvenuta in*



corrispondenza delle cessione della TRAMOR alla multinazionale KERING; questo consentiva di scaricare il costo sulla parte acquirente, tenendo conto che l'indicazione dei costi contenuta nella tabella allegata al contratto di cessione non era affatto specifica, come invece propugnato dal Dagostino, essendo priva della analitica indicazione dei residui passivi da considerare nella determinazione del corrispettivo; in altre parole, alla KERING era stata prospettata genericamente l'esistenza di prestazioni non ancora fatturate, ma non l'esistenza di un debito della TRAMOR per studi di fattibilità commissionati alla EVENTI6 e alla PARTY".

Il Tribunale concludeva, quindi, per la sussistenza di tutti i reati contestati.

1.2. Avverso la sentenza di condanna il difensore di Dagostino Luigi proponeva appello.

Con il primo motivo, relativamente al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, contestato nella forma dell'autore mediato e dell'induzione in errore dell'agente, ai sensi dell'art. 48 c.p., l'appellante deduceva che il Tribunale non aveva motivato in merito alle problematiche che derivavano da questa specifica ricostruzione, che la difesa riteneva priva di fondamento.

Al riguardo deduceva che presupposto essenziale della responsabilità dell'autore mediato è la commissione, da parte del soggetto ingannato, di un fatto conforme all'ipotesi delittuosa tipica e, cioè, la realizzazione della fattispecie legale del reato; che il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 ha natura istantanea e si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale, risultando irrilevante qualsiasi condotta antecedente, tanto che è espressamente esclusa dalla legge anche la punibilità del tentativo; che, inoltre, si tratta di un reato proprio presupponente anche il dolo specifico di evasione, che deve sussistere al momento della consumazione del reato.

Il difensore assumeva che nella fattispecie la dichiarazione dei redditi e I.V.A. che si sosteneva essere fraudolenta era stata presentata nel 2016 dall'amministratore della Tramor S.r.l., Leonforte Remì, nei cui confronti era stato emesso decreto di archiviazione, escludendo ogni sua responsabilità

penale. L'appellante richiamava, poi, alcuni precedenti di legittimità, aventi ad oggetto il reato di abuso di ufficio, che riteneva applicabili al caso in esame, trattandosi di reati propri e richiedendo - sia nell'ipotesi prevista dall'art. 323 c.p., sia in quella di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 - un elemento soggettivo particolarmente qualificato, vale a dire il dolo intenzionale, con identica funzione selettiva dell'area penalmente rilevante.

Il difensore deduceva che, in base a detta impostazione, si poteva affermare che nel caso in esame la fattispecie legale tipica non era stata realizzata dall'autore immediato perché difettava l'elemento costitutivo del dolo specifico, con la conseguenza che non risultava concretamente realizzabile, ex art. 48 c.p., il fatto conforme al modello legale previsto dalla norma incriminatrice.

Sotto altro profilo, il difensore sosteneva che nella condotta del Dagostino difettava anche l'idoneità ingannatoria, atteso che il soggetto che si assumeva essere stato ingannato era il Leonforte, che nel mese di giugno 2015 era stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Tramor S.r.l., appena acquisita dal gruppo Kering. Si trattava di un soggetto che aveva il dovere, in virtù della carica ricoperta, di verificare la correttezza dei documenti contabili che venivano inseriti in dichiarazione, avvalendosi di una serie di strutture e di professionisti a sua disposizione.

Anche da questa considerazione la difesa desumeva la insussistenza del reato ascritto al Dagostino.

Infine, l'appellante deduceva che con riguardo al Dagostino (cioè, all'autore mediato), difettava l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, ovvero il dolo specifico di evasione che, nel caso in esame, era da ritenere insussistente, non essendo il contribuente il Dagostino bensì la Tramor S.r.l. nella nuova compagine sociale e con il nuovo Consiglio di amministrazione.

Con il secondo motivo, riguardante la veridicità delle fatture, l'appellante assumeva che plurimi elementi dimostravano che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, uno studio di fattibilità commerciale per la creazione di

una struttura ricettiva destinata alla ristorazione era stato effettivamente commissionato dal Dagostino al Renzi.

Quest'ultimo aveva svolto l'incarico di consulenza mediante le società con le quali aveva un rapporto nella qualità di agente di commercio.

Le intercettazioni ambientali relative al Dagostino confermavano, secondo la difesa, questo assunto. Ad avviso dell'appellante, non ricorreva neppure un'ipotesi di "sopra-fatturazione": infatti non vi era dubbio che le fatture erano state incassate dalle società emittenti senza alcuna restituzione, neppure parziale, alla Tramor S.r.l. del corrispettivo pagato.

Sotto altro profilo la difesa osservava che gli importi di cui alle fatture non erano riconducibili alla nozione di elementi passivi fittizi. La sola valutazione di "incongruità" del corrispettivo indicato in fattura non rendeva configurabile il delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. La non congruità dei prezzi indicati nelle fatture, a fronte di un'operazione realmente effettuata e pagata, restava al di fuori delle previsioni dell'art. 2. Neppure assumeva rilievo, ai fini della prova della pretesa falsità delle fatture, la circostanza che, nell'esercizio successivo, la Tramor avesse proceduto a una riqualificazione di tali costi considerandoli indeducibili ai fini delle imposte sui redditi e, correlativamente, indetraibile l'imposta sul valore aggiunto.

Con il quarto motivo il difensore assumeva che non vi era dolo specifico di evasione, sostenendo che il giudice di primo grado non solo non aveva motivato, ma aveva addirittura mostrato di attribuire alla condotta del Dagostino altre finalità, evocando diverse possibili causali delle fatture ritenute fittizie rispetto alla finalità di evasione delle imposte.

Con il quinto e il sesto motivo l'appellante si doleva dell'affermazione della responsabilità del Dagostino per il reato di truffa aggravata (questione non più rilevante in questo giudizio di rinvio, stante il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il predetto reato *n.d.r.*).

Con il settimo motivo il difensore si doleva della ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti della truffa e, per altro verso, del diniego delle circostanze attenuanti generiche (questioni anch'esse non più rilevanti in

questo giudizio di rinvio, per quanto sopra esposto in relazione al reato di truffa e per la ritenuta inammissibilità della doglianza in ordine alle attenuanti generiche, definitivamente sancita dalla sentenza della S.C., *n.d.r.*) nonché della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che assumeva non precluso dalla precedente condanna riportata dal Dagostino alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due e giorni venti di reclusione, per un reato risalente nel tempo.

In conclusione, con l'appello proposto nell'interesse di Dagostino Luigi, il difensore formulava le seguenti richieste (per quanto ancora rileva in questa sede): in tesi, chiedeva l'assoluzione dell'imputato dal reato a lui contestato al capo 3) con la formula perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato; in ipotesi, la riduzione della pena base per il più grave reato di cui al capo 3 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti) in misura corrispondente al minimo edittale; nel caso di pena contenuta nel limite di anni uno, mesi nove e giorni venti di reclusione, la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

1.3. Con sentenza del 18/10/2022 la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Firenze, assolvendo Dagostino Luigi dal reato a lui ascritto al capo 3) con la formula perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena nei confronti dello stesso per il reato di cui al capo 4) in mesi nove di reclusione ed euro 600 di multa; revocava le pene accessorie ex art. 12 del d.lgs. n. 74/2000 e confermava la condanna al risarcimento danni in favore della costituita parte civile Tramor s.r.l. per il solo reato di cui al capo 4), rideterminandola nella misura di euro 150.00,00 oltre interessi legali.

La Corte di appello di Firenze riteneva dimostrata "oltre ogni ragionevole dubbio" l'inesistenza delle prestazioni fatturate ma, pur reputando provato in tutti i suoi elementi costitutivi il reato di truffa aggravata di cui al capo 4), assolveva il Dagostino dal reato sub 3), assumendo che non vi era alcun interesse dell'imputato a favorire l'evasione delle imposte da parte della



Tramor S.r.l., le cui quote erano state da lui cedute o erano in corso di cessione alla Kering Holland, rimasta estranea ai fatti contestati.

La peculiarità del caso - argomentava la Corte di appello - comportava necessariamente una valutazione di insussistenza del dolo specifico o, quantomeno, di mancata dimostrazione dello stesso, anche nella ipotizzata forma del dolo eventuale. Ad avviso del Collegio di secondo grado non emergevano, infatti, elementi concludenti idonei a provare che l'imputato, che perseguiva interessi di tutt'altra natura, si fosse determinato ad agire con la previsione dell'indebito vantaggio fiscale che in futuro la Tramor S.r.l. avrebbe potuto conseguire a seguito dell'emissione e del pagamento delle fatture in esame.

2. La sentenza della Corte di cassazione.

2.1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, il Procuratore generale in sede e il difensore di Dagostino Luigi proponevano ricorso per cassazione.

Vanno in questa sede pretermessi i contenuti dell'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di truffa aggravata di cui al capo 4) e i motivi - diversi dal secondo e terzo - proposti dal Procuratore generale, in quanto il ricorso dell'imputato è stato rigettato dalla S.C. e, quello del P.G., è stato dichiarato inammissibile, salvo che per i predetti motivi secondo e terzo, relativi al capo 3), con la conseguente definitività delle altre statuizioni.

Con il secondo motivo, in relazione al reato di cui al capo 3), il Procuratore generale deduceva il vizio di omessa e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale aveva affermato apoditticamente che l'imputato aveva agito esclusivamente per fini personali, senza spiegare il motivo per cui tale finalità avrebbe escluso il dolo specifico del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Inoltre, la Corte di appello non aveva motivato in modo puntuale e adeguato in merito alla riforma della condanna pronunciata in primo grado, non spiegando perché ritenesse anomala la costruzione accusatoria. Deduceva, inoltre, che la motivazione della

sentenza di appello era manifestamente illogica perché aveva ritenuto incompatibile il fine personale con quello di evasione, laddove non vi era alcuna incompatibilità logica tra i due intenti. Quello dell'imputato di ingannare la Tramor S.r.l. al fine di far pagare le due fatture emesse dalla Party S.r.l. e dalla Eventi6 S.r.l. - proseguiva il ricorrente - era compatibile con l'accettazione del rischio che da tale pagamento conseguisse una immissione in contabilità delle due fatture pagate e una conseguente evasione fiscale.

Con il terzo motivo, sempre relativo al reato di cui al capo 3), il P.G. deduceva il vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione degli artt. 48 c.p. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, non avendo la Corte di appello valutato gli effetti dell'art. 48 c.p. sulla presentazione, da parte del contribuente, della dichiarazione fraudolenta.

La dichiarazione della Tramor S.r.l. era stata presentata dal Leonforte, nuovo amministratore, in assoluta buona fede. Questi aveva pagato le due fatture perché tratto in inganno dal Dagostino sull'esistenza delle prestazioni rese in favore della società - condotta integrante il reato di truffa, commesso con riferimento alla fattura n. 202 del 2015 emessa dalla Eventi6 S.r.l. - e, quindi, aveva inserito le due fatture in contabilità.

La fattura emessa dalla Party S.r.l. era stata contabilizzata quale costo capitalizzato tra le immobilizzazioni nello stato patrimoniale con detrazione della relativa I.V.A., mentre la fattura emessa dalla Eventi6 S.r.l. era stata contabilizzata tra i costi di esercizio fiscalmente deducibili ai fini delle imposte dirette, con conseguente evasione fiscale. Il Leonforte aveva presentato la dichiarazione dei redditi della Tramor S.r.l., relativa all'anno di imposta 2015, in buona fede, mancando il dolo richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e ritenendo che le fatture fossero regolari, ingannato in tal senso dal Dagostino. Il dolo, nella impostazione accusatoria, era stato imputato ai sensi dell'art. 48 c.p. a Dagostino Luigi perché costui aveva fatto emettere le due fatture e le aveva fatte pagare alla nuova compagine societaria, diventata nel frattempo proprietaria della Tramor S.r.l., così traendola in errore sulla loro



regolarità. Il Dagostino aveva fatto entrare nella contabilità della Tramor S.r.l. le due fatture per operazioni inesistenti, con la conseguente evasione fiscale, poi effettivamente realizzatasi, seppure neutralizzata l'anno successivo con il ravvedimento operoso della Tramor S.r.l., a seguito di una verifica interna che aveva accertato l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle due fatture. Ad avviso del P.G. l'art. 48 c.p. trovava applicazione anche ai reati a dolo specifico, mentre la Corte di appello non aveva valutato se il dolo del delitto ex art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 fosse ascrivibile al Dagostino quale autore mediato. L'errore di diritto compiuto dalla Corte di merito consisteva - ad avviso del ricorrente - nell'aver escluso la sussistenza del reato sul presupposto che non era stato commesso né dal Leonforte, perché in buona fede, né dal Dagostino, perché animato da una finalità puramente personale, ovvero quella di ingannare e danneggiare e non certo di favorire sotto il profilo fiscale la Tramor S.r.l.

In altre parole, concludeva il Procuratore generale, la Corte di appello non si era posta il problema - escludendone l'applicabilità in radice - dell'operatività dell'art. 48 c.p. nel reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 nonché in quelli propri e a dolo specifico.

2.2. La Corte di cassazione, con sentenza del 7/7/2023, annullava la sentenza impugnata nei confronti di Dagostino Luigi relativamente all'assoluzione dal reato di cui al capo 3), rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; dichiarava il ricorso del P.G. inammissibile nel resto e rigettava il ricorso della difesa del Dagostino, che condannava al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della costituita parte civile.

La S.C., in primo luogo, rilevava che la Corte di appello non aveva correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla motivazione della riforma della sentenza di condanna e sull'art. 48 c.p. Al riguardo richiamava i principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01, secondo la quale il giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna

di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva.

A fronte di ciò, osservava la sentenza rescindente, la sentenza impugnata, con riguardo al reato di cui al capo 3), aveva dedicato un passaggio motivazionale a pag. 30 sulla "anomalia" dell'impostazione accusatoria e sull'"intento" perseguito da Dagostino Luigi, affermando, poi, a pag. 31, che la condotta dell'imputato si poneva al di fuori dell'ambito di punibilità previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, essendo quest'ultima una fattispecie che presupponeva un contribuente che presentava una dichiarazione fraudolenta al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La S.C. riteneva che siffatta motivazione non si confrontasse in alcun modo con quella della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale né era in grado di superarla, in particolare, non considerando che la condanna era stata pronunciata dal Tribunale ritenendo il ricorrente un autore mediato, posto che la condotta materiale era stata commessa dal Leonforte.

L'art. 48 c.p. - proseguiva la sentenza rescindente - prevede l'ipotesi di responsabilità dell'autore mediato, ossia di chi si serve per commettere un reato di un altro soggetto come strumento. La norma postula che l'autore immediato (ossia lo strumento) agisca per volontà viziata, cioè in conseguenza dell'inganno adoperato su di lui dall'autore mediato e che a realizzare l'inganno valga qualsivoglia mezzo di persuasione o suggestione idoneo a irretire, ossia ad assumere la volontà della persona ingannata al proprio divisamento delittuoso. Ha, inoltre, specificato che l'inganno da cui deriva la responsabilità ex art. 48 c.p. (rubricato "errore determinato dall'altrui inganno") può consistere in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l'altrui buona fede, attraverso il quale l'autore mediato induca in errore l'autore immediato del delitto (citava sul punto Cass. Sez. 6, n. 10159 del 27/10/1989, dep. 1990, Margarita, Rv. 184861 - 01).



Tutto ciò premesso, affermava la sentenza rescindente, la Corte di appello, per poter pronunciare la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, avrebbe dovuto sottoporre a specifica critica la motivazione della sentenza di condanna con la quale si è ritenuto che la condotta integrasse la fattispecie astratta ex art. 48 c. p. e che il dolo del reato fosse rinvenibile nell'autore mediato. Avrebbe dovuto, cioè, offrire una motivazione puntuale e adeguata che desse razionale giustificazione della difforme decisione adottata, mentre si era limitata ad affermare che la condotta dell'imputato si poneva al di fuori dell'ambito di punibilità previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, in tal modo fornendo, a ben vedere, una spiegazione non solo meramente assertiva ma in contrasto con la configurabilità del reato proprio anche a mezzo di autore mediato.

3. Il giudizio di rinvio.

3.1. Instaurato il giudizio di rinvio, la parte civile depositava memoria ex art. 121 c.p.p., con la quale, premesso che il termine di prescrizione del reato contestato sub 3) non era maturato, tenuto conto del disposto dell'art. 17, comma 1 bis, del d. lgs. n. 74/200 e del periodo di sospensione nel corso del giudizio di primo grado, proseguiva specificando l'ambito del giudizio di rinvio e sviluppando la tesi della sussistenza del reato di cui al capo 3), in particolare in ordine all'elemento soggettivo che esaminava approfonditamente e in modo parallelo ai vizi della sentenza di secondo grado rilevato dalla sentenza rescindente.

All'udienza del 27/5/2025 le parti concludevano come da verbale.

3.2. Sulla responsabilità di Dagostino Luigi in ordine al reato ascrittogli al capo 3).

3.2.1. Va premesso che il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi sia stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nell'ipotesi di "sovrapproduzione qualitativa" (quando la fattura attesti la cessione di beni

e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Cass. n. 28352 del 21/5/2013), rimanendo fuori dall'ambito di applicabilità della norma incriminatrice solo l'ipotesi di "non congruità" dell'operazione realmente effettuata o pagata, vale a dire quando il corrispettivo dell'operazione indicato nel documento fiscale risulti superiore al valore commerciale medio della prestazione (Cass. n. 22108/2015).

Nel caso di specie è provata l'inesistenza delle prestazioni oggetto delle due fatture indicate al capo 3).

In tal senso depongono plurimi e convergenti elementi costituiti: - dal mancato rinvenimento di qualsiasi documentazione che dimostri l'effettuazione delle prestazioni indicate nei documenti fiscali; - dalle diverse versioni della fattura n. 202/2015, rivelatrici, come osservato dal Tribunale, di una ingiustificabile incertezza in merito al valore della presunta prestazione di consulenza, valore peraltro lievitato in modo inspiegabile nel giro di pochi giorni addirittura di 40.000 euro; - dall'ulteriore singolarità, sotto il profilo logico, costituita dall'identità della prestazione fatturata da due diverse società, entrambe riferibili al Renzi e alla Bovoli (Eventi6 e Party); - dalla circostanza che l'unica relazione effettivamente trasmessa al Dagostino (quella intitolata "Taste - Mall"), che avrebbe dovuto costituire la prestazione di maggior rilevanza economica, consisteva, in realtà, in un elaborato privo di sostanziale valore e non certo dimostrativo della realizzazione dello studio di consulenza, trattandosi - come rilevato dal primo giudice - di uno scritto di due pagine e mezzo contenente affermazioni di principio banali e del tutto generiche, espressioni tautologiche, prive di un effettivo valore innovativo e creativo, tali da giustificare la convinzione di un documento predisposto, "frettolosamente e in modo maldestro", per dare l'impressione di effettiva esistenza di uno "studio di fattibilità" in realtà inesistente. A ciò va aggiunto che allo scritto erano allegate delle tavole planimetriche copiate da un precedente elaborato predisposto dallo studio



"P&P", senza nemmeno l'accortezza di cancellare la stampigliatura attestante la paternità degli elaborati, che venivano riconosciuti come propri dal teste arch. Previdi, il quale evidenziava che l'unico elemento di "novità" era la "colorazione" di alcune parti delle planimetrie, per il resto corrispondenti a quelle da lui predisposte in passato per la Tramor S.r.l. e non certo per incarico delle società fatturanti (Eventi6 e Party), incarico che da queste non aveva mai avuto, non conoscendo neppure le predette società.

Le dichiarazioni rese dall'imputato in merito alle fatture - come rilevato dal Tribunale - si sono rivelate palesemente inattendibili, avendo questi affermato che corrispondevano a una prestazione effettiva, integrata dalla già menzionata relazione intitolata "Taste - Mall".

L'impossibilità di qualificare il documento come una consulenza dotata di effettivo valore è dimostrata - oltre che da quanto già indicato - anche dal fatto che la relazione in questione è stata trasmessa soltanto al Dagostino, in allegato alla fattura. L'invio è, peraltro, avvenuto in data 30/6/2015, nonostante che a quella data la cessione della Tramor S.r.l. al gruppo Kering Holland fosse già stata conclusa e il Dagostino fosse già stato sostituito da un diverso amministratore. Se per non ritenuta ipotesi, la relazione "Taste Mall" potesse essere valutata come un reale studio di fattibilità, ovvero un elaborato di notevole rilevanza per il futuro sviluppo delle attività collaterali al centro commerciale e per la stessa operatività della Tramor S.r.l. (come si sostiene), sarebbe stato ovvio che il documento avrebbe dovuto essere consegnato alla società che lo aveva commissionato (magari prima di inviare la fattura) e non trasmesso soltanto all'ex amministratore Dagostino, con le modalità già descritte.

Sulla base delle testimonianze dei componenti del nuovo gruppo dirigenziale e di colui che ha, poi, effettuato la verifica interna alla Tramor S.r.l. (il teste Medas), si può con certezza affermare che nessuno in quella società era a conoscenza di quel documento.

Va anche precisato che nella seconda e nella terza versione della fattura n. 202 si indica che lo "studio di fattibilità" sarebbe stato *"effettuato come da incarico stipulato in data 20.1.2015 e consegnato il 30.5.2015"* (mentre nella prima versione è presente una diversa dizione, che comunque fa riferimento, in modo generico, all'avvenuta consegna di documentazione: *"la documentazione è già in vostro possesso in quanto consegnatavi brevi manu a Vostro incaricato"*).

Anche queste costituiscono delle macroscopiche incongruenze, dato che non risulta esservi stata alcuna "consegna" alla Tramor S.r.l. di un elaborato scritto, tantomeno in data 30/5/2015.

Può, quindi, ritenersi che la Bovoli e il Renzi si siano resi conto che la prestazione di opera intellettuale presupponeva, su un piano logico, un elaborato scritto avente ad oggetto uno "studio", ma questo non può essere costituito dalla relazione "Taste - Mall", inviata il 30/6/2015, la quale non è altro che un frettoloso tentativo di accludere tardivamente qualcosa che doveva andare a "nascondere" la inesistenza della "documentazione" indicata nella fattura.

Si è già esposta la circostanza che il prezzo della prestazione è stato quantificato in modo difforme nelle diverse versioni della fattura n. 202, essendo stato dapprima fissato in 100.000 euro più I.V.A. e, poi, (soltanto nella terza e ultima versione) aumentato a 140.000 euro più I.V.A.

L'unica conclusione logicamente ammissibile, imposta dalle prove acquisite, è che l'importo della fattura n. 202, non corrispondente ad alcuna prestazione effettiva, sia stato deciso in modo arbitrario dai due emittenti, così come - del resto - quello della fattura emessa dalla Party S.r.l.

In definitiva, circa l'inesistenza delle prestazioni oggetto delle due fatture, questo Collegio condivide integralmente e richiama, facendole proprie, le motivazioni delle sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Firenze del 18/10/2022, esposte, queste ultime, nel paragrafo 2 (da pag. 20 a pag. 29). Le argomentazioni ivi rappresentate sono avvalorate e rese definitive dal passaggio in giudicato dell'affermazione della responsabilità del

Dagostino per il reato di truffa aggravata di cui al capo 4), avente quale substrato materiale l'inesistenza della prestazione di cui alla fattura n. 202.

3.2.2. Prima di valutare la questione sotto il profilo dell'elemento soggettivo, vanno premesse alcune osservazioni sulla natura del reato e del dolo.

Il reato di frode fiscale (v. Cass. Sez. Un. n. 1235/2011 Rv 248869) si caratterizza come reato di pericolo e di mera condotta, per il quale la tutela è anticipata, perché la sua consumazione prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, consistente nel conseguimento di un indebito vantaggio.

Il verificarsi dell'evento di danno è posto al di fuori della fattispecie oggettiva della frode fiscale, rendendo così indifferente che esso si verifichi, postulandosi come necessaria solo la sussistenza di un collegamento teleologico sotto il profilo soggettivo.

Riguardo all'elemento soggettivo, il dolo specifico richiesto per integrare il predetto delitto, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico, ovvero la presentazione della dichiarazione, è compatibile anche con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'I.V.A. (Cass. n. 52411 del 19/6/2018).

Per la configurabilità del reato non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale (Cass. n. 39316 del 24.5.2019). Difatti si è ritenuto che il delitto è configurabile anche laddove l'emissione di fatture aventi ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza inesistenti sia destinata a coprire l'erogazione di somme di denaro in esecuzione di accordi corruttivi od altrimenti illeciti (Cass. n. 52321 del 13/10/2016).

Come affermato dalla S.C. (Cass. n. 6389 del 14/03/1996, Saccone, Rv. 205101 – 01), citata nella sentenza rescindente, al fine di affermare la

responsabilità del cosiddetto autore mediato ai sensi dell'art. 48 c.p., occorre avere riguardo all'atteggiamento psichico di quest'ultimo non soltanto circa la sussistenza del dolo del reato commesso dall'ingannato (nel senso che chi trae in inganno deve agire con previsione e volontà che l'altrui condotta integri il fatto punibile che si intende realizzare), ma anche con riferimento ad ogni altra finalità che attraverso la condotta strumentale dell'autore immediato si persegua e della quale è necessario valutare la rilevante incidenza in ordine alla qualificazione o alla sussistenza stessa del reato in questione.

L'ipotesi di responsabilità dell'autore mediato può configurarsi pacificamente in relazione ai reati propri, nei quali la qualità del soggetto attivo è presupposto o elemento costitutivo della fattispecie criminosa (cfr. Cass. n. 36730 del 20/04/2018, Eccher, Rv. 273822; Cass. n. 57706 del 28/09/2017, Lorenzetti, Rv. 272081).

Quanto, poi, ai reati tributari, la giurisprudenza ha già ritenuto possibile che il reato ex art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 possa essere commesso dall'autore mediato traendo in errore il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, inducendolo ad inserire, in quest'ultima, elementi passivi fittizi (Cass. n. 17211 del 14/12/2022, dep. 2023, Lazzarotto, Rv. 284551 - 01).

Ciò premesso, con riguardo alla posizione del Dagostino, è provato che lo stesso ha agito nel periodo immediatamente precedente e in quello appena successivo alla cessione della Tramor s.r.l., allo scopo di indurre in errore la società Tramor s.r.l. e, per essa, il nuovo amministratore sulla doverosità del pagamento delle fatture, niente affatto previsto dall'atto di compravendita, facendo apparire esistenti le relative prestazioni professionali. La condotta del Dagostino, quale autore mediato del reato, ha determinato la ragionevole convinzione, da parte della nuova amministrazione della Tramor S.r.l., di poter detrarre e dedurre i relativi costi, in quanto relativi all'attività d'impresa, convinzione venuta meno solo successivamente, quando è stato verificato il carattere fittizio dell'operazione. La dichiarazione fiscale della Tramor S.r.l. è



stata presentata dal Leonforte, nuovo amministratore, in assoluta buona fede. La Tramor S.r.l. ha pagato le due fatture perché tratto in inganno dal Dagostino sull'esistenza delle prestazioni rese in favore della società - condotta integrante il reato di truffa, commesso con riferimento alla fattura n. 202 del 2015 emessa dalla Eventi6 S.r.l. - e, quindi, ha inserito le due fatture in contabilità. La fattura emessa dalla Party S.r.l. è stata contabilizzata quale costo capitalizzato tra le immobilizzazioni nello stato patrimoniale con detrazione della relativa I.V.A., mentre la fattura emessa dalla Eventi6 S.r.l. è stata contabilizzata tra i costi di esercizio fiscalmente deducibili ai fini delle imposte dirette, con conseguente evasione fiscale.

Il Leonforte ha, si ripete, presentato la dichiarazione dei redditi della Tramor S.r.l., relativa all'anno di imposta 2015, in buona fede, mancando il dolo richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e ritenendo che le fatture fossero regolari, ingannato in tal senso dal Dagostino.

Il dolo, come contestato nella impostazione accusatoria, va ascritto, ai sensi dell'art. 48 c.p., a Dagostino Luigi.

Questi ha disposto il pagamento della fattura n. 1 emessa dalla Party S.r.l. quando era ancora amministratore della società in prossimità della sua cessione e, avvalendosi della sua qualità di amministratore appena uscente della Tramor S.r.l. e, altresì, dei suoi rapporti personali all'interno della compagine che l'aveva acquistata, ha sollecitato il pagamento urgente della fattura n. 202 emessa dalla Eventi6 S.r.l., facendo così pagare le due fatture alla Tramor S.r.l. nella nuova compagine societaria, diventata nel frattempo proprietaria, traendola in errore sulla loro regolarità.

Il Dagostino ha, quindi, in modo volontario e consapevole fatto entrare nella contabilità della Tramor S.r.l. le due fatture per operazioni inesistenti, con lo scopo di farle pagare, perfettamente compatibile con la conseguente evasione fiscale che ne sarebbe scaturita inevitabilmente o, comunque, con elevatissima probabilità. Conseguenza prevista e accettata dal Dagostino, dovendosi al riguardo considerare il contesto illecito in cui si è svolta la sua azione, il movente della condotta, ovvero ottenere il pagamento delle due

fatture per operazioni inesistenti dalle casse della Tramor S.r.l., circostanze che escludono la possibilità di ritenere che l'imputato si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita pur avendo contezza della sicura verifica dell'evasione fiscale. Evento poi, effettivamente realizzatosi, seppure neutralizzato l'anno successivo con il ravvedimento operoso della Tramor S.r.l., a seguito di una verifica interna che accertava *ex post* l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle due fatture.

In tal senso, la disposizione di pagamento della prima fattura e le pressioni effettuate dal Dagostino con le richieste di sollecito pagamento dei relativi importi, compendiate nel capo di imputazione sub 4), in ordine al quale l'accertamento della responsabilità è definitivo, integrano la sua colpevolezza sia per il delitto di truffa sia, attraverso il meccanismo di induzione disciplinato dall'art. 48 c.p., per quello di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al fine di evasione fiscale.

Né l'una fattispecie può ritenersi assorbita nell'altra.

Infatti, l'ulteriore evento di profitto con conseguente danno che il soggetto agente si è rappresentato, non inerisce al rapporto fiscale, per cui, come affermato dalla S.C. (in tal senso, Cass. Sez. Un. n. 27 del 2000; nonché: Cass. n. 40266 del 23/11/2006, Bellavita Rv. 235593; Cass. n. 42089 del 08/10/2009, Carrera, n.m.; Cass. n. 14866 del 17/03/2010, Lovison, Rv. 246968)., se l'attività ingannatoria sia diretta non solo a fini di evasione fiscal, ma anche a finalità ulteriori, non sussiste alcun problema di rapporto di specialità tra norme, perché una stessa condotta viene utilizzata per finalità diverse e viola diverse disposizioni di legge e non si esaurisce nell'ambito del quadro sanzionatorio delineato dalle norme fiscali, con la conseguenza della concorrente punibilità di più finalità diverse compresenti nell'azione criminosa. Nel caso di specie il Dagostino perseguiva anche (e soprattutto) una finalità e un vantaggio (con altrui danno) di carattere extratributario.

Il Tribunale ha, dunque, condivisibilmente ritenuto che la condotta, estrinsecatasi nell'aver ottenuto le fatture per le operazioni inesistenti, nell'aver indotto in errore la nuova amministrazione della Tramor S.r.l.



sull'effettiva esistenza delle prestazioni, avvalendosi della sua qualità di precedente amministratore, nell'aver disposto il pagamento della prima e richiesto/sollecitato il pagamento della seconda fattura, concretizzasse l'elemento soggettivo sia del reato sub 3), ex artt. 48 c.p., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che - con riferimento alla fattura n. 202 - del reato sub 4), ex art. 640 c.p., per il quale è stato già definitivamente condannato.

Il Dagostino ha, per quanto riguarda la prima fattura (quella della Party S.r.l.), disposto il pagamento immediatamente prima del mutamento dell'organo amministrativo della Tramor S.r.l.; per la seconda fattura (quella della Eventi6 S.r.l.), ne ha sollecitato il pagamento, con una richiesta la cui serietà era avvalorata dall'essere stato il precedente amministratore della Tramor S.r.l. e che, proprio per questo, avrebbe dovuto non tacere le circostanze che ostavano al pagamento, se non fosse stato animato dal dolo.

Diversamente da quanto ritenuto nella sentenza della Corte di appello, anche per tale parte censurata dalla S.C., è errato ritenere incompatibile il fine personale o extrafiscale con quello di evasione, laddove non vi è alcuna incompatibilità logica o giuridica tra i due intenti, assumendo, nel caso di specie particolare rilevanza il secondo fine, in quanto rientrante nel *focus* dell'elemento soggettivo, sussistente a titolo di dolo eventuale, perfettamente configurabile, per quanto innanzi esposto, sia con il dolo specifico che con la natura di reato proprio della fattispecie in esame, della quale il Dagostino è, pertanto, responsabile come autore mediato ex art. 48 c.p.

Lo scopo dell'imputato di ingannare la Tramor S.r.l. al fine di far pagare le due fatture emesse dalla Party S.r.l. e dalla Eventi6 S.r.l. è compatibile con l'accettazione del rischio che da tale pagamento (disposto o sollecitato che fosse) scaturisse la immissione in contabilità delle due fatture pagate e la conseguente evasione fiscale.

I rapporti per la emissione delle fatture per operazioni inesistenti sono stati tenuti dagli emittenti esclusivamente con il Dagostino, il quale ha agito, si ripete, non per favorire la società Tramor s.r.l., ma per procurarle un danno conseguendo un profitto, essendo consapevole del fatto che le fatture

sarebbero state immesse nella contabilità della Tramor S.r.l. per essere pagate, accettando il rischio che da tale inserimento conseguisse l'evasione fiscale, poi in effetti realizzatasi.

L'utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti, ovvero l'amministratore pro tempore della società, Leonforte Remì, è risultato essere del tutto inconsapevole dell'oggettiva inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza rescindente ha confermato che il motivo di appello proposto nell'interesse del Dagostino in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, perché formulato in violazione dell'art. 581 c.p.p., così come l'aveva ritenuto la Corte di appello, rilevandone la genericità perché non indicava gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

L'inammissibilità dell'appello sul punto si è riverberata sul motivo di ricorso per cassazione, per cui non può in questa sede nuovamente discutersi delle attenuanti generiche, dovendo farsi applicazione dei principi in materia di formazione progressiva del giudicato.

Il Tribunale ha ritenuto congrua per il Dagostino la pena di anni due di reclusione [pena base di anni uno e mesi otto di reclusione per il più grave reato di cui al capo 3), determinata in misura lievemente superiore al minimo edittale in considerazione della personalità dell'imputato, per come desumibile dai precedenti penali e dalla consistenza della sua condotta nella vicenda; detta pena è stata aumentata di mesi quattro per il delitto di truffa pluriaggravata, collocabile, anch'esso, nell'ambito della medesima progettualità delittuosa].

La dosimetria della pena, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., appare equa e va, pertanto, confermata.

Alla condanna per il delitto sub 3) conseguono, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 74/2000, le pene accessorie ivi previste, per la durata già specificata dal primo giudice in dispositivo, come pure la pubblicazione della sentenza di condanna. Il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, richiesto dalla difesa del Dagostino, non è concedibile. Anche l'esame

di detta questione appare peraltro precluso dalla mancata presentazione di un motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che non ne ha ravvisato i presupposti. In ogni caso, va osservato che a carico dell'imputato risultano le seguenti condanne: - decreto penale G.I.P. Tribunale di Arezzo 29/12/2020 di condanna alla pena di mesi uno e giorni tre di reclusione ed euro 340.000 di multa, con sostituzione della reclusione con la corrispondente pena pecuniaria, per il reato di appropriazione indebita; - sentenza del Tribunale di Firenze del 30/9/ 2004 di condanna alla pena della reclusione di mesi due e giorni dieci, con sospensione condizionale, per violazioni in materia di lavoro; - sentenza della Corte di appello di Firenze del 4/5/2006, di condanna alla pena di mesi tre di reclusione per lesioni personali colpose, con successiva applicazione dell'indulto.

La circostanza che il Dagostino sia stato condannato due volte a pena detentiva per delitti esclude, ai sensi dell'art. 164, comma 2, n. 1 c.p., che la sospensione condizionale possa essere concessa, a prescindere dall'entità complessiva delle pene detentive irrogate (in questi termini vedi Cass. sez. 4 n. 47512/2011) che, peraltro, superano i limiti di legge per il riconoscimento del beneficio.

Anche le predette statuizioni della sentenza di primo grado vanno, quindi, confermate.

Quanto alle disposizioni civili, deve escludersi la fondatezza della tesi della difesa dell'imputato, proposta in sede di discussione nel presente giudizio di rinvio, circa l'asserito difetto di legittimazione della Tramor S.r.l. a parteciparvi, argomentato con il riferimento alla natura fiscale del reato di cui al capo 3) e alla asserita esaustività del risarcimento riconosciuto alla parte civile in relazione al delitto di truffa di cui al capo 4).

La legittimazione attiva della persona alla quale il reato ha recato danno ad esercitare la relativa azione nel processo penale, mediante la costituzione di parte civile, deriva dalla sussistenza a carico dell'autore del reato delle obbligazioni "ex delicto" alla restituzione e al risarcimento del danno.

Nel caso di specie, anche in relazione al reato sub 3) oggetto del presente giudizio di rinvio, sussiste la responsabilità penale e civile del Dagostino, quale autore mediato che, con la sua condotta, ha cagionato un danno che non è assorbito da quello liquidato in relazione al delitto di truffa.

Il giudice di primo grado ha operato la liquidazione del danno in relazione a entrambe le fattispecie delittuose, in complessivi euro 190.000, tenuto conto di quanto richiesto nella memoria conclusionale depositata in primo grado dalla Tramor S.r.l., a titolo di danno patrimoniale, pari a euro 178.425, con integrazione all'importo finale per il danno non patrimoniale conseguente alla complessiva condotta delittuosa. Al riguardo, peraltro, non vi è stata alcuna specifica doglianza dell'imputato nell'atto di appello. Anche le statuizioni civili della sentenza del Tribunale vanno, pertanto confermate.

L'imputato va condannato al pagamento delle spese del presente grado in favore della parte civile Tramor S.r.l., liquidate in complessivi euro 2.500 (fase di studio euro 450 + fase decisionale euro 2.150).

Il termine per il deposito della motivazione tenuto conto della complessità e del carico di lavoro gravante sull'ufficio va indicato in giorni sessanta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 592, 605 e 627 c.p.p., pronunciando nel giudizio di rinvio disposto con sentenza della Corte di cassazione del 7/7/2023, conferma la sentenza del Tribunale di Firenze in composizione monocratica del 7/10/2019, appellata nell'interesse dell'imputato Dagostino Luigi, che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali. Condanna l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio della costituita parte civile Tramor S.r.l., che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre 15% per rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Indica il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Firenze il 27/5/2025

Il Presidente est.

Angelo Grieco

Angelo Grieco

Depositato in Cancelleria
il 16 LUG 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ADDETTO ALL'UFFICIO PER IL PROCESSO
Dott.ssa Anna Piroddi

